

**VADEMECUM  
sulla normativa  
richiamata dal  
DocUp  
Obiettivo 2  
Toscana 2000-2006**

**doc up**


Documento unico  
di programmazione 2000 - 2006  
della Regione Toscana



REGIONE TOSCANA



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

**VADEMECUM**  
**sulla normativa richiamata dal**  
**DocUP Obiettivo 2**  
**Toscana**  
**2000-2006**

a cura dell'Avvocato Alessandra Battistini

**doc**<sup>up</sup>  
documento unico di programmazione  
2000 - 2006 della Regione Toscana

[www.docup.toscana.it](http://www.docup.toscana.it)

numero verde 800 310 850



REGIONE TOSCANA REPUBBLICA ITALIANA UNIONE EUROPEA

**VADEMECUM sulla normativa richiamata dal  
DocUP Obiettivo 2 Toscana 2000-2006**

*Ricerca a cura di*  
Avvocato Alessandra Battistini

*Per conto di*  
Regione Toscana Giunta Regionale  
Direzione Generale Sviluppo Economico  
Settore Programmi Comunitari in materia extragricola, Autorità di Gestione Docup Ob. 2

*luglio 2005*

**Avvertenza del curatore:**

I testi normativi sono riprodotti solo a **scopo informativo e di consultazione** e non se ne assicura l'esatta rispondenza ai testi ufficiali. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, né di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.

## Indice

<i>Legenda</i>	1
1. RIFERIMENTI INTERNAZIONALI	
1.1 Protocollo di Kyoto	3
1.2 Convenzione di New York 1992	3
1.3 Conferenza di Rio De Janeiro 1992	3
1.4 Agenda 21	6
2. NORMATIVA COMUNITARIA	
2.1 Trattato CE	
Articolo 87	7
Articolo 88	7
Allegato 1	8
2.2 Trattato di Amsterdam	
Articolo 174	8
2.3 Regolamenti Comunitari	
Regolamento CEE 2064/97	9
Regolamento CE 1260/99	9
Articolo 11	9
Articolo 12	10
Articolo 18	10
Articolo 25	11
Articolo 26	11
Articolo 29	12
Articolo 30	14
Articolo 31	14
Articolo 32	15
Articolo 34	16
Articolo 35	17
Articolo 37	18
Articolo 38	19
Articolo 41	20
Articolo 42	22
Articolo 43	22
Articolo 44	22
Articolo 46	23
Regolamento CE 1783/99	23
Regolamento CE 1159/00	23
Regolamento CE 1685/00	23
Regolamento CE 69/01	23
Regolamento CE 70/01	24
Articolo 5	24
Articolo 5 bis	24
Articolo 5 ter	25
Articolo 5 quater	25

Regolamento CE 438/01	26
Regolamento CE 364/04	26
Regolamenti EMAS	26
Regolamento per la certificazione ISO 14000	26
Regolamento sociale SA 8000	26
Regolamento per la certificazione ISO 9000	27
2.4 Direttive	
Direttiva 75/442/CEE	27
Direttiva 76/464/CEE	27
Direttiva 79/409/CEE	27
Direttiva 82/50/CEE	28
Direttiva 85/337/CEE	28
Direttiva 91/156/CEE	28
Direttiva 91/271/CEE	28
Direttiva 91/676/CEE	28
Direttiva 91/689/CEE	28
Direttiva 92/43/CEE	29
Articolo 6	29
Direttiva 92/50/CEE	29
Direttiva 94/62/CE	30
Direttiva 96/61/CE	30
Direttiva 96/82/CE	30
Direttiva 97/11/CE	30
Direttiva 00/60/CE	30
2.5 Comunicazioni	
Comunicazione 7/C 209/03	30
Comunicazione 98/C 533	31
Comunicazione 2001/C 37/03	31
2.6 Raccomandazioni della Commissione	
Raccomandazione della Commissione 96/280/CE	31
Articolo 1 Allegato	31
2.7 Risoluzioni	
Risoluzione 93/C 138/01	32
2.8 Decisioni	
Decisione 17 Giugno 1998	32
Decisione (CE) 2000/2327	32
Decisione (CE) 2003/375	32
Decisione (CE) 2004/883	33
2.9 Aiuti di Stato	
Aiuto di Stato 655/97	33
Aiuto di Stato 715/99	33
Aiuto di Stato 13/00	33
Aiuto di Stato 343/01	33
Aiuto di Stato 414/01	33
Aiuto di Stato 424/01	33
Aiuto di Stato 535/01	33
3.	
NORMATIVA NAZIONALE	
3.1 Articolo 9 della Costituzione	34
3.2 Normativa di recepimento Direttiva Seveso	34

3.3	Leggi	
	Legge 183/87	34
	Legge 183/89	34
	Legge 394/91	35
	Legge 488/92	35
	Legge 36/94	36
	Articolo 17	36
	Legge 598/94	37
	Legge 341/95	37
	Articolo 1	37
	Legge 140/97	37
	Legge 266/97	37
	Legge 144/99	39
	Articolo 45 comma 25	39
3.4	Decreti Legislativi	
	DLgs 626/94	39
	DLgs 22/97	39
	DLgs 146/97	40
	DLgs 469/97	40
	Capo II, Articolo 4	41
	DLgs 114/98	41
	Articolo 23	42
	DLgs 152/99	42
	Articolo 44	42
	DLgs 334/99	43
	Articolo 5	43
	Articolo 6	43
	Articolo 8	44
	DLgs 297/02	45
3.5	Decreti del Presidente della Repubblica	
	D.P.R. 18 luglio 1995	46
	D.P.R. 12 aprile 1996	46
3.6	Decreti Ministeriali	
	D.M. 25/10/99 n.471	46
3.7	Delibere CIPE	
	Delibera 36/02	47
	Delibera 17/03	47
3.8	Altro	
	Patto per l'energia e l'ambiente	47
	Ordinanza P.C.M. n. 3274/03	47
4.	NORMATIVA REGIONALE	
4.1	Leggi Regionali	
	L.R. 5/95	48
	Articolo 4	48
	L.R. 14/95	48
	L.R. 76/96	48
	L.R. 28/97	49
	L.R. 25/98	49
	L.R. 79/98	49
	L.R. 35/00	49

L.R. 56/00	50
L.R. 61/03	50
L.R. 1/04	50
4.2 Deliberazioni del Consiglio Regionale	
Deliberazione C.R. 88/98	50
Deliberazione C.R. 384/99	50
Deliberazione C.R. 385/99	51
Deliberazione C.R. 1/00	51
Deliberazione C.R. 176/00	51
Deliberazione C.R. 283/00	51
Deliberazione C.R. 29/04	51
4.3 Delibere della Giunta	
Delibera G.R. 464/98	51
Delibera G.R. 44/01	51
4.4 Decisioni della Giunta	
Decisione G.R. 33/96	52
Decisione G.R. 33/98	52
Decisione G.R. 15/03	52
Decisione G.R. 24/03	52
4.5 Decreti dei Dirigenti Regionali	
D.D. 519/03	52

## Legenda

Per rendere più agevole la consultazione della copiosa normativa richiamata dal Docup si è ritenuto opportuno adottare i seguenti criteri:

- Si è rispettata la gerarchia delle fonti ;
- Si è riportata la normativa in ordine cronologico e con riferimento agli estremi identificativi (in genere numero ed anno) e al documento di pubblicazione ufficiale (GUCE; G.U., BURT)
- Se ritenuto opportuno, a mero titolo esplicativo, si è fatto seguire un breve commento sul contenuto generale della legislazione.
- In caso di richiami ad articoli specifici, se ne è riportato il testo e ove opportuno, un breve commento.
- Laddove il Docup faccia riferimento a specifici commi degli articoli richiamati, i commi sono stati evidenziati in "neretto".
- In caso di errori palesi contenuti nel Docup. relativi agli estremi della normativa si è provveduto a correggere l'errore, evidenziando tra parentesi l'errore.
- Si sono adottate le seguenti ricorrenti abbreviazioni:
  - L = Legge
  - L.R. = Legge Regionale della Toscana.
  - D.L. = Decreto Legge
  - DLgs = Decreto legislativo
  - D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica
  - D.M. = Decreto Ministeriale
  - D.P.G.R. = Decreto Presidente Giunta Regionale
  - C.R. = Consiglio Regionale
  - G.R. = Giunta Regionale
  - D.P.G.R. = Decreto Presidente Giunta Regionale
  - D.D. = Decreto Dirigenziale



## 1. RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

### 1.1 Protocollo di Kyoto

Si tratta di un accordo internazionale, sottoscritto nel 1997 da 84 Paesi, che indica gli obiettivi per la riduzione dei gas ad effetto serra: viene fissata una diminuzione del 5,2% in media (6,5% per l'Italia) entro il 2012, rispetto ai livelli di emissione del 1990.

L'accordo riguarda sei gas ad effetto serra: biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, perfluorocarburi, idrofluorocarburi ed esafluoruro di zolfo e prevede limiti alle emissioni dei paesi più sviluppati fra cui i paesi europei.

Perché il protocollo entri in vigore dovrà essere ratificato da almeno 55 dei Paesi che lo hanno sottoscritto (84 in tutto, di cui 46 lo hanno già ratificato), e le loro immissioni calcolate per l'anno 1990 dovranno rappresentare almeno il 55% delle immissioni totali.

Per raggiungere gli obiettivi indicati a Kyoto, possono essere utilizzati strumenti che intervengono sui livelli di emissioni di gas a livello locale, nazionale o transnazionale.

Il protocollo prevede tre strumenti:

- Emission trading (commercio delle emissioni): le foreste piantate dopo il 1990 vengono considerate depositi di carbonio, e vengono riconosciuti crediti che sostituiscono i tagli alle emissioni.

I Paesi relativamente sviluppati possono acquistare e vendere permessi di emissione, per ridistribuire nel modo più economico fra i vari Paesi e fra imprese le quote di emissione concordate.

- Joint Implementation (Implementazione congiunta) e Clean Development (Sviluppo pulito): Consentono di realizzare la riduzione delle emissioni in Paesi Terzi, dove i costi di abbattimento sono più bassi.

### 1.2 Convenzione di New York del 1992

Il testo della convenzione, adottato a New York il 7 maggio 1992, è stato aperto alla firma a Rio de Janeiro dal 4 al 14 giugno 1992 e in seguito a New York dal 20 giugno 1992 al 19 giugno 1993. La Convenzione è entrata in vigore il 21 marzo 1994- (cfr. Conferenza Rio de Janeiro).

### 1.3 Conferenza di Rio De Janeiro 1992

La Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno del 1992, riaffermando la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano adottata a Stoccolma il 16 giugno del 1972, partendo da essa con lo scopo di costituire rapporti di collaborazione nuovi, più giusti e universali, stabilisce che

Principio 1 - Gli esseri umani sono al centro degli interessi per lo sviluppo sostenibile. Ad essi spetta una vita operativa, salubre in armonia con la natura.

Principio 2 - Gli Stati, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite e i principi di leggi internazionali, hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse perseguendo le proprie politiche ambientali e di sviluppo, essi hanno la responsabilità di assicurare che le attività all'interno della propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, non provochino danni nei confronti dell'ambiente nel proprio territorio o in quello di altri stati o di alcune regioni, superando i confini della giurisdizione nazionale.

Principio 3 - Il diritto allo sviluppo deve essere perseguito in modo tale da soddisfare in egual misura i bisogni di sviluppo e ambientali sia delle attuali generazioni che di quelle future.

Principio 4 - Per raggiungere lo sviluppo sostenibile, la protezione ambientale dovrebbe costituire una parte integrante del processo di sviluppo e non dovrebbe essere considerata in modo disgiunto da esso.

Principio 5 - Tutti gli stati e le persone devono cooperare nel compito primario di sradicare la povertà come condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile, riducendo le differenze nei tenori di vita e soddisfacendo meglio i bisogni della maggioranza della popolazione in tutto il mondo.

Principio 6 - Dovrebbe essere data priorità alle specifiche situazioni ed ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, particolarmente i più arretrati e quelli più vulnerabili dal punto di vista ambientale. Le azioni internazionali in campo ambientale e per lo sviluppo dovrebbero essere indirizzate verso gli interessi ed i bisogni di tutti i paesi.

Principio 7 - Gli stati dovrebbero interagire con uno spirito di collaborazione globale e con lo scopo di conservare, proteggere e ristabilire la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre. Gli stati hanno responsabilità comuni ma pesi differenti verso il degrado ambientale globale. I paesi industrializzati devono ammettere le proprie responsabilità e riconoscere che essi devono sopportare impegni internazionali nei confronti dello sviluppo sostenibile proporzionali alle pressioni che le loro società comportano per l'intero ambiente e delle risorse tecnologiche e finanziarie che sono e saranno necessarie per rispettare questo impegno.

Principio 8 - Per raggiungere lo sviluppo sostenibile e una qualità di vita più elevata per tutti i popoli, gli stati dovrebbero ridurre e/o eliminare i processi di produzione a consumo insostenibili e promuovere appropriate politiche demografiche.

Principio 9 - Gli stati dovrebbero collaborare al fine di rafforzare le capacità endogene di crescita verso uno sviluppo sostenibile contribuendo a migliorare la comprensione scientifica, attraverso scambi di conoscenze scientifiche e tecnologiche e accrescendo lo sviluppo, l'adattamento, la diffusione e il trasferimento di tecnologie, incluse le nuove e ambientali.

Principio 10 - I temi ambientali vengono meglio affrontati con la partecipazione di tutti i cittadini, ai livelli più significativi. A livello nazionale ogni individuo dovrebbe avere libero accesso alle informazioni riguardanti l'ambiente, gestite dall'autorità pubblica, incluse le informazioni riguardanti i materiali pericolosi e le attività rischiose che si svolgono all'interno delle proprie comunità e le opportunità di partecipare ai processi decisionali. Gli stati dovrebbero facilitare e incoraggiare la conoscenza, la consapevolezza e la partecipazione pubblica facendo in modo che le informazioni siano alla portata di tutti. Dovrebbe inoltre essere permesso l'accesso agli atti giudiziari e amministrativi contenenti le sentenze riparatorie.

Principio 11 - Gli stati dovrebbero emanare una efficace legislazione ambientale. Le norme ambientali, gli obiettivi aziendali e le priorità dovrebbero corrispondere al contesto ambientale e di sviluppo nel quale vengono applicati. Le norme applicate da alcuni paesi possono risultare inappropriate e insostenibili in termini di costi economici e sociali in altri paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Principio 12 - Gli stati dovrebbero promuovere un sistema economico internazionale aperto e propositivo che permetta la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in ogni paese, per meglio gestire i problemi di degrado ambientale. Le misure della politica commerciale per scopi ambientali non dovrebbe costituire un mezzo di arbitraria e ingiustificata discriminazione o una restrizione nel commercio internazionale. Dovrebbero essere evitate

le azioni unilaterali per trattare le sfide ambientali al di fuori della giurisdizione degli stati importatori. Le azioni ambientali indirizzate ai problemi ambientali, globali o sovranazionali dovrebbero essere basate, quanto più possibile, sul consenso internazionale.

Principio 13 - Gli stati dovrebbero sviluppare leggi nazionali riguardanti le responsabilità civili e le indennità per le vittime dell'inquinamento e per altri danni ambientali. Gli stati dovrebbero inoltre cooperare in maniera più rapida e determinata per sviluppare ulteriori leggi internazionali riguardanti le responsabilità civili e le indennità per gli effetti avversi di danni ambientali, provocati dalle attività inerenti la loro propria giurisdizione o su aree sotto il proprio controllo.

Principio 14 - Gli stati dovrebbero realmente cooperare per scoraggiare o prevenire la ricollocazione e il trasferimento in altri paesi di qualsiasi attività e sostanza provocante gravi degrading ambientali o danni per la salute umana.

Principio 15 - Il criterio cautelativo dovrebbe essere largamente applicato dagli stati in accordo alle proprie capacità con l'obiettivo di proteggere l'ambiente. La mancanza di una certezza scientifica completa non dovrebbe essere considerata una scusa per ritardare le misure di prevenzione del degrado ambientale, qualora ci fossero minacce di danni gravi e irreversibili.

Principio 16 - Le autorità nazionali dovrebbero tentare di promuovere l'internazionalizzazione dei costi ambientali e il relativo uso di strumenti economici, tenendo in considerazione che l'inquinatore dovrebbe, in principio, sostenere i costi del disinquinamento con il dovuto rispetto nei confronti dell'interesse pubblico e senza danneggiare il commercio e gli investimenti internazionali.

Principio 17 - La valutazione dell'impatto ambientale, dovrebbe essere adottata come strumento nazionale per prefissate attività che, verosimilmente, potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente e perciò essere soggette al giudizio dell'autorità nazionale.

Principio 18 - Gli stati devono immediatamente informare gli altri stati in merito a ogni disastro naturale o qualsiasi altra emergenza che probabilmente possa provocare inaspettate conseguenze nocive sull'ambiente negli stati confinanti. Ogni sforzo deve essere compiuto all'interno della comunità internazionale al fine di aiutare gli stati colpiti.

Principio 19 - I paesi devono fornire in tempo agli stati che li possono subire, la notifica e le informazioni principali sulle attività che possono avere effetti ambientali dannosi sovranazionali essi devono consultarsi preventivamente e in buona fede.

Principio 20 - Le donne hanno un ruolo vitale all'interno della gestione e sviluppo ambientale. La loro piena partecipazione è dunque essenziale per raggiungere lo sviluppo sostenibile.

Principio 21 -La creatività, gli ideali e il coraggio dei giovani del mondo devono essere finalizzati a forgiare accordi globali per raggiungere lo sviluppo sostenibile.

Principio 22 - Le popolazioni indigene, le loro comunità e le altre comunità locali hanno un ruolo vitale nella gestione e nello sviluppo ambientale in virtù delle conoscenze delle proprie attività tradizionali. Gli stati dovrebbero riconoscere e debitamente sostenere la loro integrità, la cultura e gli interessi e permettere la loro reale partecipazione per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.

Principio 23 - Le risorse naturali e ambientali di popoli oppressi, sottomessi e dominati devono essere protetti.

Principio 24 - La guerra è intrinsecamente distruttiva per lo sviluppo sostenibile. Gli stati devono perciò rispettare le leggi internazionali fornendo la protezione per l'ambiente nei periodi di conflitti armati e collaborando, secondo necessità, nei suoi sviluppi successivi.

Principio 25 - La pace, lo sviluppo e la protezione ambientale sono interdipendenti e indivisibili.

Principio 26 - Gli stati devono risolvere tutte le loro dispute e controversie ambientali in modo pacifico e con mezzi appropriati in accordo con la Carta delle Nazioni Unite.

Principio 27 - Gli stati e i popoli devono collaborare in buona fede e con spirito di condivisione nel perseguimento dei principi enunciati in questa dichiarazione e nell'ulteriore aggiornamento della legislazione internazionale nel campo dello sviluppo sostenibile.

#### 1.4

#### Agenda 21

E' un programma d'azione volto ad individuare le migliori strategie da seguire nelle principali aree di contatto tra tutela dell'ambiente e sviluppo economico, è il secondo importante documento adottato a conclusione dei lavori della Conferenza di Rio. Divisa in quattro sezioni (Dimensioni economiche e sociali, Conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo, Rafforzamento del ruolo svolto dai principali gruppi sociali, Strumenti di attuazione), l'Agenda 21 sollecita la cooperazione internazionale, la responsabilità dei governi ed un'ampia partecipazione degli individui .

Tutti i problemi più complessi legati alla protezione dell'ambiente ed alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile vengono sviluppati dall'Agenda.

## 2. NORMATIVA COMUNITARIA

### 2.1 Trattato CE

Articolo 87 - Aiuti concessi dagli Stati.

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
  - a) gli aiuti a carattere sociale ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti.
  - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali
  - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica Federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune :
  - a) Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.
  - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno stato membro,
  - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
  - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e dalla concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
  - e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

*"Volto a tutelare il principio della libera concorrenza tra gli Stati Membri, fa divieto agli Stati stessi di concedere qualsiasi forma di sostegno economico alle imprese, tranne nei casi espressamente previsti dal Trattato. Il §3 individua gli aiuti di Stato compatibili con il mercato comune".*

Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87 del trattato oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli artt. 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi, da parte di questo Stato deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87, o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto la procedura prevista dal presente paragrafo 1 comma, la

richiesta dello stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato a riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione le misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.

*"Disciplina il controllo da parte della Commissione sui regimi di aiuto concessi dagli Stati affinché questi siano compatibili con il Trattato. Il §3 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i progetti per gli aiuti di Stato, in modo tale che possa presentare osservazioni e valutarne la compatibilità con il mercato comune."*

Allegato 1 Trattato CE

Elenco denominazione prodotti agricoli e della pesca, previsto dall'art. 32 del Trattato.

## 2.2

### Trattato di Amsterdam

Articolo 174 (EX ARTICOLO 130 R)

1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

*"Fissa le linee direttrici della politica ambientale della Comunità Europea. Sostituisce l'art. 130 del Trattato di Maastricht".*

## 2.3 Regolamenti Comunitari

### □ Regolamento CE 2064/97

Regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione del 15 ottobre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 290 del 23/10/1997

*"Non più in vigore, disciplinava i sistemi di gestione e di controllo cui gli Stati Membri avrebbero dovuto uniformarsi nelle forme di intervento finanziario mediante fondi strutturali".*

### □ Regolamento CE 1260/99

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 161 del 26/06/1999

*"Viene disciplinata in modo dettagliato- l'azione rivolta al perseguimento degli obiettivi fissati dal Trattato- che la Comunità Europea svolge attraverso i fondi Strutturali, di Coesione, Europeo Agricolo di orientamento e Garanzia FEAOG), sezione "garanzia", e attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti. Vengono fissate, inoltre, le modalità, le azioni e gli atti relativi alla gestione dei fondi strutturali.*

*L'art. 1 del regolamento individua gli obiettivi prioritari da realizzare attraverso i fondi strutturali; tra questi l'obiettivo 2 volto a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali*

*L'obiettivo 2 comprende le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi".*

### Articolo 11 - Addizionalità

1. Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro.

2. A tal fine la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme delle sue regioni cui si applica detto obiettivo n. 1 nel corso del periodo di programmazione.

Per gli obiettivi n. 2 e n. 3, considerati complessivamente, la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese da destinare alla politica attiva a favore del mercato del lavoro e, in casi giustificati, alle altre azioni volte a consentire di raggiungere i risultati perseguiti da tali due obiettivi, che lo Stato membro conserva a livello nazionale nel corso del periodo di programmazione.

Dette spese sono stabilite dallo Stato membro e dalla Commissione, conformemente al quarto comma, prima della decisione della Commissione che approva un quadro comunitario di sostegno o documenti unici di programmazione relativi allo Stato membro interessato, e sono integrate in tali documenti.

Di norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari almeno all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di programmazione precedente, ed è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali.

Si tiene inoltre conto delle eventuali riduzioni delle spese a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 1994-1999.

3. Nel corso del periodo di programmazione l'addizionalità è sottoposta al livello territoriale di cui al paragrafo 2 alle tre verifiche seguenti:

- a) una verifica ex ante, di cui al paragrafo 2, terzo comma che funga da quadro di riferimento per tutto il periodo della programmazione;
- b) una verifica intermedia entro tre anni dall'approvazione del quadro comunitario di sostegno ovvero dei documenti unici di programmazione e, in generale entro il 31 dicembre 2003, a seguito della quale la Commissione e lo Stato membro possono concordare una revisione del livello di spese strutturali da raggiungere, qualora l'andamento delle entrate pubbliche o dell'occupazione determinato dalla situazione economica nello Stato membro di cui trattasi si discosti in misura significativa da quello previsto nell'ambito della verifica ex ante;
- c) una verifica entro il 31 dicembre 2005.

A tal fine lo Stato membro fornisce alla Commissione opportune informazioni al momento della presentazione dei piani, della verifica intermedia e di quella da effettuare entro il 31 dicembre 2005. Se necessario si ricorrerà ai metodi utilizzati per le stime statistiche.

Indipendentemente da tali verifiche lo Stato membro, nel corso del periodo di programmazione, informa in qualunque momento la Commissione circa eventuali sviluppi in grado di mettere in causa la propria capacità di conservare il livello di spesa di cui al paragrafo 2.

*"Sancisce il principio per il quale le azioni svolte attraverso i fondi europei non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale degli stati membri".*

#### Articolo 12 - Compatibilità

Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne.

*"Norma di principio che impone, nell'ambito di operazioni oggetto di finanziamenti comunitari, il rispetto dei principi fissati dal Trattato".*

#### Articolo 18 - Programmi operativi

1. Gli interventi che rientrano in un quadro comunitario di sostegno sono attuati, di norma, sotto forma di un programma operativo integrato per regione definito all'articolo 9.

2. Ogni programma operativo comprende quanto segue:

- a) gli assi prioritari del programma stesso, con indicazioni circa la loro coerenza con il quadro comunitario di sostegno corrispondente, i relativi obiettivi specifici quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta, e la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2;
- b) la descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari, compresi gli elementi di informazione necessari alla verifica di conformità con i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma operativo;
- c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari - indicando anche a titolo informativo l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Il piano finanziario indica separatamente, nel totale della partecipazione dei vari Fondi, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

- d) le disposizioni di attuazione del programma operativo, riguardanti quanto segue:

- I. la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del programma operativo, conformemente all'articolo 34;
  - II. la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;
  - III. la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza;
  - IV. la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;
  - V. la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo.
3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:
- a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;
  - b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;
  - c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione.
  - d) Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.
  - e) Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;
  - f) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'articolo 46;
  - g) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento.

*“Il comma 3 dell'articolo 18 del Reg. Ce. 1260/99, definisce il contenuto del documento adottato dalle singole regioni chiamato complemento di programmazione. Tale documento, comprendente le misure di attuazione degli assi prioritari, la valutazione ex ante, intesa come l'individuazione dei punti di forza e di debolezza della regione, gli indicatori di sorveglianza (fisici e finanziari), i beneficiari finali della misura, il piano finanziario, la pubblicità del programma operativo nonché le modalità concordate tra Commissione e stato membro per lo scambio informatizzato dei dati utili, è un programma operativo”.*

#### Articolo 25 - Definizione

Nell'ambito di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire:

- a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e
- b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera i 50 milioni di euro.

#### Articolo 26 - Approvazione ed esecuzione

1. Nel corso dell'attuazione degli interventi, se lo Stato membro o l'autorità di gestione prevedono una partecipazione dei Fondi a un grande progetto, ne informano preliminarmente la Commissione trasmettendo le informazioni seguenti:

- a) organismo responsabile dell'attuazione;
- b) natura dell'investimento, descrizione, dotazione finanziaria e localizzazione;

- c) calendario di esecuzione del progetto;
  - d) analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi nonché indicazioni sulla validità economica del progetto;
  - e) inoltre:
    - per gli investimenti infrastrutturali: analisi dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto, compresa l'indicazione del tasso di utilizzazione prevista, l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici;
    - per gli investimenti produttivi: l'analisi delle prospettive del mercato nel settore interessato e della redditività prevista del progetto;
  - f) effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione, possibilmente a livello comunitario;
  - g) elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga", nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;
  - h) elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della concorrenza, fra l'altro in materia di aiuti di Stato;
  - i) indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto;
  - j) piano finanziario e ammontare globale delle risorse finanziarie previste per la partecipazione dei Fondi e di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario.
2. La Commissione valuta il progetto, se necessario con la consulenza della BEI, in funzione degli elementi seguenti:
- a) tipo d'investimento previsto e, se del caso, entrate attese;
  - b) risultati dell'analisi dei costi e dei benefici;
  - c) risultato della valutazione d'impatto ambientale;
  - d) coerenza con gli assi prioritari del corrispondente intervento;
  - e) conformità con le altre politiche comunitarie;
  - f) benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione, rispetto alle risorse finanziarie mobilitate;
  - h) coordinamento degli strumenti finanziari e combinazione di sovvenzioni e prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
3. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o entro tre mesi quando sia necessario consultare la BEI, la Commissione decide di confermare o modificare il tasso della partecipazione comunitaria. Se la Commissione ritiene che il progetto non giustifichi né in tutto, né in parte la partecipazione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornendone le motivazioni, l'intera partecipazione o una parte di esse.

#### Articolo 29 - Diversificazione dei tassi di partecipazione

1. La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi:
- a) gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, ai quali porre rimedio mediante gli interventi,
  - b) capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenuto conto segnatamente della sua prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi delle spese di bilancio,
  - c) nel contesto degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 1, interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista comunitario, se del caso, per l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare per l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché del principio "chi inquina paga",
  - d) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista regionale e nazionale,
  - e) caratteristiche proprie del tipo d'intervento e dell'asse prioritario di cui trattasi, al fine di tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione,
  - f) impiego ottimale delle risorse finanziarie nei piani di finanziamento, inclusa la combinazione di risorse pubbliche e private, ricorso a strumenti finanziari appropriati

conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e scelta delle forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3.

Nei casi in cui la partecipazione del FSE è differenziata conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, occorre tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione.

2. La partecipazione dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali ammissibili, o rispetto all'insieme delle spese, pubbliche o assimilabili, ammissibili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relative a ciascun intervento.

3. La partecipazione dei fondi rispetta i limiti seguenti:

a) il 75% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1. Allorquando queste regioni sono situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, in casi eccezionali debitamente giustificati la partecipazione comunitaria può ammontare all'80% al massimo del costo totale ammissibile e all'85% al massimo del costo totale ammissibile nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza. In tutte le regioni ultraperiferiche, la partecipazione comunitaria può ammontare, in casi eccezionali debitamente giustificati, all'85% al massimo del costo totale ammissibile,

b) il 50 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 2 o n. 3.

Nel caso d'investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato.

4. Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio.

In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare:

I. il 40 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10 % negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione;

II. il 25 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;

III. a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile;

b) nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione non può superare:

I. il 35 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;

II. il 50% al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, e, a titolo eccezionale, anche nelle isole minori del Mar Egeo per gli investimenti realizzati a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, per gli investimenti nelle piccole e medie imprese;

III. il 15% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;

IV. nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10% del costo totale ammissibile.

5. I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni e zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 si intendono fatti anche alle regioni e zone che beneficiano, da una parte, del sostegno transitorio a titolo dell'articolo 6, paragrafo 1 e di un sostegno a titolo dell'articolo 7, paragrafo 4 e, dall'altra, di un sostegno a titolo dell'articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente.

6. Le misure di cui agli articoli 22 e 23, attuate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate al 100 % del costo totale. Le misure di cui all'articolo 23 attuate per conto della Commissione sono finanziate al 100 % del costo totale.

7. Per le misure di assistenza tecnica nel quadro della programmazione e le iniziative comunitarie si applicano i tassi contemplati nel presente articolo.

*"Individua i criteri per la modulazione della partecipazione ai fondi comunitari.*

*Il § 3 lett. a) e il § 4 lett. b) sono stati così modificati dal Regolamento Ce n. 1447/01 del Consiglio."*

#### Articolo 30

1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.

2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese.

Il termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.

3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e

b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 39.

#### Articolo 31 - Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

2. Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.

La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.

Il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di un'informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione.

La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo comma.

In caso di entrata in vigore del presente regolamento successivamente al 1° gennaio 2000, il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è prorogato per il primo impegno del numero di mesi che separa il 1° gennaio 2000 dalla data della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi di cui all'articolo 28.

3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della partecipazione dei Fondi è impegnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

#### Articolo 32 - Pagamenti

1. Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l'autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o).

I pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza dell'articolo 31.

Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. In funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3.

L'autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti.

2. All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorità di pagamento. L'acconto è pari al 7 % della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. In linea di principio può essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio.

Per la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento.

Tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato alla Commissione dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull'acconto sono destinati dall'autorità di pagamento all'intervento di cui trattasi.

3. I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3;
- b) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37;
- c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all'articolo 42, ove prevista;
- d) coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi;
- e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione;

f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.

Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, lo Stato membro e l'autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione.

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre.

Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo, versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95 % della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.

4. Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:

- a) se l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate;
- b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
- c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f).

5. Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l'autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi.

6. Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.

8. Per le azioni innovatrici di cui all'articolo 22 e le misure di cui all'articolo 23, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate, coerentemente con gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notifica ai comitati di cui agli articoli da 48 a 51

#### Articolo 34 - Gestione da parte dell'autorità di gestione

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità di gestione quale definita all'articolo 9, lettera n) è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare:

- a) dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione, per gli indicatori per la sorveglianza di cui all'articolo 36 e per la valutazione di cui agli articoli 42 e 43, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e la Commissione, mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi informatici che consentano lo scambio di dati con la Commissione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, lettera e);
- b) dell'adattamento conformemente al paragrafo 3 e dell'attuazione del complemento di programmazione come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, e senza pregiudizio dell'articolo 35;
- c) dell'elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione;
- d) dell'organizzazione, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro, della valutazione intermedia di cui all'articolo 42;
- e) dell'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento;

- f) della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente dell'attuazione di misure di controllo interne compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, o delle raccomandazioni di adattamento formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei summenzionati articoli;
- g) della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'articolo 12; nell'ambito dell'applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee specificano i riferimenti dei progetti per i quali è stata chiesta o decisa una partecipazione dei Fondi;
- h) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità di cui all'articolo 46.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'autorità di gestione, nello svolgimento dei suoi compiti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

2. Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 37, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i principali risultati dell'anno precedente, secondo modalità da definire d'accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessati.

In seguito all'esame in parola, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. Se, in casi debitamente motivati, la Commissione ritiene che le misure prese non sono sufficienti, può indirizzare allo Stato membro o all'autorità di gestione raccomandazioni di adattamento intese a migliorare l'efficacia delle modalità di sorveglianza o gestione dell'intervento, unitamente ai motivi di tali raccomandazioni. Allorché riceve delle raccomandazioni, l'autorità di gestione presenta successivamente le misure prese per migliorare le modalità di sorveglianza o gestione oppure spiega le ragioni per cui non è stata adottata alcuna misura.

3. L'autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programmazione senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, previa approvazione del comitato di sorveglianza, essa comunica alla Commissione il suddetto adattamento.

Le eventuali modifiche che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'approvazione del comitato di sorveglianza.

*"Stabilisce i compiti e le responsabilità dell'Autorità di Gestione"*

#### Articolo 35 - Comitati di sorveglianza

1. Ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza.

I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con l'autorità di gestione previa consultazione delle parti. Questi promuovono un'equilibrata partecipazione di donne e uomini.

I comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di competenza dello Stato membro, anche dal punto di vista giurisdizionale.

2. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai lavori del comitato con voto consultivo.

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione.

In linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine:

- a) conformemente all'articolo 15, conferma o adatta il complemento di programma, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell'intervento. La sua approvazione è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento;
- b) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
- c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento;
- d) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42;
- e) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;
- f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;
- g) può comunque proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento viene eseguito conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

*"Il § 3 elenca le funzioni e i compiti dei Comitati di Sorveglianza".*

#### Articolo 37 - Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per gli interventi pluriennali, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, conformemente alle modalità definite all'articolo 34, paragrafo 1, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo di attuazione, un rapporto annuale di esecuzione. Un rapporto finale viene trasmesso alla Commissione entro sei mesi dal termine finale di ammissibilità delle spese.

Per ogni intervento di durata inferiore a due anni, l'autorità di gestione presenta alla Commissione unicamente un rapporto finale. Quest'ultimo viene presentato entro sei mesi dall'ultimo pagamento eseguito dall'autorità di pagamento.

Prima di essere trasmesso alla Commissione, il rapporto in parola è esaminato e approvato dal comitato di sorveglianza.

Dopo aver ricevuto il rapporto annuale di esecuzione, la Commissione indica entro due mesi, fornendo le ragioni, se questo è ritenuto insoddisfacente. In caso contrario, il rapporto è considerato accettato. Per il rapporto finale, la Commissione reagisce entro cinque mesi dalla ricezione dello stesso.

2. Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale di esecuzione contengono i seguenti elementi:

- a) qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento, segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazioni delle politiche nazionali, regionali o settoriali, del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, lettera c), nonché delle loro ripercussioni, ove ve ne siano, sulla coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o tra questi e gli interventi di altri strumenti finanziari;
- b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure per ciascuno dei Fondi rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici quantificando, laddove e nel momento in cui sia possibile, degli indicatori fisici, di risultato e di impatto di cui all'articolo 36 al livello appropriato (asse prioritario o misura);
- c) l'esecuzione finanziaria dell'intervento, che illustra, per le singole misure, il rendiconto delle spese totali effettivamente pagate dall'autorità di pagamento nonché il rendiconto dei pagamenti totali ricevuti dalla Commissione con quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c); l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio è presentata in modo distinto per i singoli assi prioritari; l'esecuzione finanziaria del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è presentata al livello dell'importo totale dell'esecuzione finanziaria;
- d) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:

- I. le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;
  - II. una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate, comprese le risposte alle raccomandazioni di adattamento formulate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, o alle richieste di misure correttive ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4;
  - III. il ricorso all'assistenza tecnica;
  - IV. le misure prese per assicurare la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.
- e) le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche comunitarie come stabilito all'articolo 12 e per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, seconda comma;
  - f) un capitolo distinto, se del caso, sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti e delle sovvenzioni globali.
- "Questo articolo disciplina le modalità di stanziamento dei fondi comunitari, le forme di pagamento e le verifiche degli interventi".*

#### Articolo 38 - Disposizioni generali

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti:
    - a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicate in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;
    - b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;
    - c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
    - d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentata alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;
    - e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;
    - f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;
    - g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
    - h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.
  2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.
- A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.

3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati.

Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:

- a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
- b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;
- c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.

Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per dare seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.

5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.

6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione.

*"Prevede la responsabilità primaria degli Stati membri nel controllo dell'intervento. Alla Commissione spetta, comunque, l'accertamento che gli Stati membri adottino forme adeguate di controlli sulla gestione dei fondi comunitari."*

#### Articolo 41 - Valutazione ex ante

1. La valutazione ex ante serve di base alla preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione dei quali è parte integrante.

La valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione.

2. All'atto della preparazione dei piani e degli interventi la valutazione ex ante riguarda l'analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Essa valuta, sulla base dei criteri elencati nell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, nonché l'impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza.

La valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia di competitività e di innovazione, di piccole e medie imprese, di occupazione nonché di mercato del lavoro rispetto alla strategia europea per l'occupazione, di ambiente e di parità fra uomini e donne e comprende in particolar modo quanto segue:

- a) una valutazione ex ante della situazione socioeconomica, principalmente delle tendenze del mercato del lavoro, anche nelle regioni che hanno problemi particolari in materia di occupazione, e della strategia globale nel settore dello sviluppo delle risorse umane, nonché del modo in cui tale strategia è collegata alla strategia nazionale per l'occupazione quale descritta nei piani d'azione nazionali;
- b) una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione considerata, segnatamente per i settori ambientali sui quali presumibilmente l'intervento avrà un impatto notevole; delle disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento, nonché della coerenza fra le prime e gli obiettivi a breve e lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale (ad esempio, piani di gestione dell'ambiente); delle disposizioni intese ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente. La valutazione ex ante fornisce una descrizione, quantificata nella misura del possibile, della situazione ambientale attuale e una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale;
- c) una valutazione ex ante della situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, inclusi gli obblighi specifici di ciascun gruppo; una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi, in special modo per l'integrazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'attività imprenditoriale delle donne e per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale.
- d) La valutazione ex ante verifica la pertinenza delle modalità di attuazione e di sorveglianza previste nonché la coerenza con le politiche comunitarie e la presa in conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Essa prende in considerazione i risultati delle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedenti.

3. La valutazione delle misure previste nel complemento di programmazione mira a comprovarne la coerenza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispondenti, a quantificarne gli obiettivi specifici, nella misura in cui la loro natura lo consenta, ed inoltre, come previsto all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), a verificare la pertinenza dei criteri di selezione.

*"Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, volte a determinarne l'impatto rispetto agli obiettivi previsti dal regolamento e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici".*

*L'art. 41 definisce la valutazione ex ante come la valutazione che serve di base alla preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione dei quali è parte integrante.*

*La valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione.*

*All'atto della preparazione dei piani e degli interventi la valutazione ex ante riguarda l'analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Essa valuta la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, nonché l'impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza.*

*La valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia di competitività e di innovazione, di piccole e medie imprese, di occupazione nonché di mercato del lavoro rispetto alla strategia europea per l'occupazione, di ambiente e di parità fra uomini e donne.*

*La valutazione ex ante verifica la pertinenza delle modalità di attuazione e di sorveglianza previste nonché la coerenza con le politiche comunitarie e la presa in conto degli orientamenti indicativi dettati dalla Commissione Europea e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

*Essa prende in considerazione i risultati delle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedenti.*

*Quanto alla specifica valutazione delle misure previste nel complemento di programmazione, essa mira a comprovarne la coerenza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispondenti, a quantificarne gli obiettivi specifici, nella misura in cui la loro natura lo consenta, ed inoltre, a verificare la pertinenza dei criteri di selezione.)*

#### Articolo 42 - Valutazione intermedia

1. La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta altresì l'impiego dei fondi, nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione.

2. La valutazione intermedia è effettuata sotto la responsabilità di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. Essa verte sui singoli quadri comunitari di sostegno e sui singoli interventi. » effettuata da un valutatore indipendente, è presentata al comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, e successivamente è trasmessa alla Commissione, in linea generale tre anni dopo l'approvazione del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento e al più tardi il 31 dicembre 2003, per la revisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Sulla base di criteri previamente definiti di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la Commissione esamina la pertinenza e la qualità della valutazione, in vista della revisione dell'intervento e dell'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44.

4. Nel prosieguo della valutazione intermedia, è effettuato un suo aggiornamento per ciascun quadro comunitario di sostegno e ciascun intervento. Essa è conclusa entro il 31 dicembre 2005 onde preparare gli interventi successivi.

*"Con la valutazione intermedia si analizzano i primi risultati dell'intervento".*

#### Articolo 43 - Valutazione ex post

1. La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già disponibili, dell'impiego delle risorse, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale. Essa verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.

2. La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione. Essa verte sugli interventi ed è eseguita da valutatori indipendenti. È ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.

#### Articolo 44 - Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza

1. Ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per ogni obiettivo e non oltre il 31 dicembre 2003, l'efficacia e l'efficienza di ognuno dei programmi operativi o documenti unici di programmazione sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali.

Detti indicatori sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa di indicatori proposta dalla Commissione, e sono quantificati nei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione intermedia. Lo Stato membro è responsabile dell'applicazione di tali indicatori.

2. A metà percorso e non oltre il 31 marzo 2004, la Commissione assegna, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, per ogni obiettivo, sulla base di proposte di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle sue caratteristiche istituzionali specifiche e della corrispondente sua programmazione, gli stanziamenti d'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 5 ai programmi operativi o ai documenti unici di programmazione o alle loro assi prioritarie che sono considerati efficaci ed efficienti. I programmi operativi o documenti unici di programmazione sono adattati conformemente agli articoli 14 e 15.

#### Articolo 46 - Informazione e pubblicità

1. Ai fini della consultazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono che i piani siano resi pubblici.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 23, paragrafo 1, l'autorità di gestione ha la responsabilità di assicurare che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare:

a) i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate in merito alle possibilità offerte dall'intervento;

b) l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

3. Gli Stati membri consultano la Commissione, conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

*"Impone agli Stati membri, per mezzo delle Autorità di gestione, di rendere pubblici gli interventi al fine di garantire un accesso corretto trasparente e concorrenziale ai finanziamenti."*

#### □ Regolamento CE 1783/99

Regolamento (CE) n.1783/99 del Parlamento e Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale.

Gazzetta Ufficiale CE n.L.213 del 13/08/1999.

*"Disciplina gli interventi del FESR rivolti a correggere gli squilibri regionali".*

#### □ Regolamento CE 1159/00

Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 130 del 31/05/2000.

*"Prevede disposizioni generali ed individua il campo d'applicazione in relazione alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali allo scopo di aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in causa."*

*La pubblicità spetta in primo luogo alle autorità di gestione competenti, di concerto con la Commissione".*

#### □ Regolamento CE 1685/00

Regolamento (CE) n. 1685/00 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 213 del 13/08/1999.

*"L'ammissibilità delle spese nell'ambito di interventi quali, tra gli altri, quelli previsti dal Docup, viene determinata secondo criteri espressamente previsti dall'allegato al regolamento come modificato e sostituito dal Regolamento CE n.1145/03".*

#### □ Regolamento CE 69/01

Regolamento Ce della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Gazzetta Ufficiale CE n. L 010 del 13/01/2001.

*"Con aiuti 'de minimis' si intendono quegli aiuti di Stato, o concessi mediante risorse statali, che per la loro entità minore non sono incompatibili con il mercato Comune e pertanto esulano dalla procedura di notificazione prevista all'art.88, par.3, del Trattato."*

*In sostanza con tale regolamento vengono fissati, in attuazione del precedente regolamento CE n.994/98, i criteri, anche di calcolo, per l'individuazione degli aiuti de minimis. Secondo il presente regolamento gli aiuti non eccedenti un massimale di 100.000 EURO su un periodo di tre anni, non sono violativi della concorrenza.*

*A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo”.*

□ Regolamento CE 70/01 - come modificato dal Regolamento CE 364/04  
Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 010 del 13/01/2001.

*“Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese di tutti i settori, con l'esclusione di quelli assoggettati a discipline specifiche. Il regolamento è stato modificato dal successivo regolamento n.364/04 ” .*

Articolo 5 – Consulenza ed altri servizi ed attività

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- b) nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Articolo 5 bis - Aiuti alla ricerca e sviluppo

1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato quando soddisfano le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 5.

2. Il progetto sovvenzionato deve rientrare interamente nelle fasi della ricerca e sviluppo definite all'articolo 2, lettere h), i) e j).

3. L'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto, non deve superare:

- a) il 100 % per la ricerca fondamentale;
- b) il 60 % per la ricerca industriale;
- c) il 35 % per l'attività di sviluppo pre-competitivo.

Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.

4. I massimali di cui al paragrafo 3 possono essere aumentati come segue a concorrenza massima di un'intensità lorda dell'aiuto del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per l'attività di sviluppo precompetitivo:

- a) quando il progetto è realizzato in una regione che, all'epoca della concessione dell'aiuto, è ammessa a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera c), del trattato;
- b) quando il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multisettoriali ed è centrato su un approccio multidisciplinare conformemente agli

obiettivi, ai compiti e agli scopi tecnici di un progetto o di un programma specifici avviati in conformità al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico di cui alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o di un successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali al lordo;

- c) l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- I. il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili; oppure
  - II. il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente; oppure
  - III. i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.

Ai fini dei punti i) e ii) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.

5. I costi del progetto considerati ammissibili sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo.
- c) Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;
- d) i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;
- e) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50 % del totale dei costi ammissibili del progetto;
- f) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- g) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Articolo 5 ter - Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato quando l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non supera il 75 %.

Articolo 5 quater - Aiuti per i costi di brevetto

1. Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,

paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati come aiuti alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

2. Ai fini del paragrafo 1 sono ammissibili i seguenti costi:

- a) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto."

*"Gli articoli 5 bis, ter e quater sono stati introdotti con il Regolamento 364/04"*

□ Regolamento CE 438/01 - come modificato dal Regolamento CE 2355/02  
Regolamento (Ce) N. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.  
Gazzetta Ufficiale CE n. L 063 del 03/03/2001.

*"Con il presente regolamento la Commissione mira a garantire l'assoluta trasparenza nella gestione dei fondi strutturali e assegna, pertanto, agli Stati membri tutta una serie di oneri affinché vengano garantite la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande relative ai contributi comunitari .L'articolato prevede le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999. Modificato dal regolamento CE n.2355/02, che ridefinisce le modalità di tenuta dei documenti giustificativi delle spese effettuate"*

□ Regolamento (CE). 364/04

Regolamento (CE) della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.  
Gazzetta Ufficiale CE n. L 063 del 28/02/2004.

*"Modifica il precedente regolamento 70/01 estendendone il campo di applicazione".*

□ Regolamenti EMAS

Regolamento (CE) n.761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Gazzetta Ufficiale CE n. L 114 del 24/04/2001.

*"Con il presente regolamento viene istituito un sistema di ecogestione ed audit, al quale possono aderire tutti coloro che ne abbiano interesse; il sistema è rivolto a promuovere un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali offerte dai soggetti interessati."*

□ Regolamento per la certificazione ISO 14000

*"Lo scopo di questa certificazione (di valutazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale delle Organizzazioni) è di dare, attraverso una verifica iniziale e successiva sorveglianza, un'assicurazione indipendente, con un adeguato livello di fiducia, che l'Organizzazione operi in conformità alle normative di riferimento dei Sistemi di Gestione Ambientale."*

□ Regolamento sociale SA 8000

*"Per ottenere questo tipo di certificazione l'Organizzazione deve dimostrare determinati requisiti prescritti da leggi, regolamenti convenzioni internazionali. L'iter di certificazione*

consta di tre fasi: la prima fase consiste nella comunicazione ad un organismo accreditato della propria volontà di implementare un Sistema di Gestione Sociale. Per ottenere lo status di applicante è necessario mostrare di essere in regola con le leggi vigenti ed impegnarsi a richiedere entro un anno una visita ispettiva.

Successivamente si deve implementare il Sistema di Gestione Sociale vero e proprio, cioè si devono apportare alla propria struttura tutte quelle modifiche che la rendano conforme non solo alle leggi, ma anche allo standard SA 8000, con particolare attenzione al soddisfacimento di determinati requisiti.

Infine si può richiedere la visita ispettiva che viene condotta da un team di audit appositamente formato. Il team è a conoscenza delle leggi in materia ed è in contatto con le locali organizzazioni non governative. Ai verificatori è consentito l'accesso alla documentazione dell'azienda e la facoltà di intervistare i dipendenti. Nel caso in cui dalla visita ispettiva emergano delle non-conformità allo standard è possibile prendere provvedimenti correttivi ed essere successivamente riverificati."

#### □ Regolamento per la certificazione ISO 9000

*"Definisce gli standard organizzativi per ogni azienda che voglia lavorare in regime di Qualità certificata. Per Sistema Qualità si intende: la struttura organizzativa, la responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messe in atto per il raggiungimento della Qualità. In particolare:*

- Manuale Qualità: Politica - Obiettivi - Prescrizioni relative al SQ - Descrizione del SQ ;
- Procedure generali: Organizzazione - Attività gestionali, di controllo e di tipo generale;
- Procedure specifiche e/o Istruzioni di lavoro.

*Queste procedure hanno lo scopo di definire in maniera chiara le responsabilità; indicare mission e obiettivi non solo economici e valori positivi condivisibili; aumentare l'attenzione partecipativa a tutti gli aspetti della vita aziendale."*

## 2.4

### Direttive

#### □ Direttiva 75/442/CEE

Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 194 del 25/07/1975

*"Definisce il "rifiuto" ed incentiva il recupero e lo smaltimento dei rifiuti in modo non nocivo per la salute dell'uomo".*

#### □ Direttiva 76/464/CEE

Direttiva del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 129 del 18/05/1976

*"Adotta misure volte a proteggere l'ambiente idrico della Comunità contro l'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti , tossiche e bioaccumulabili".*

#### □ Direttiva CEE 79/409 (erroneamente 408) - come modificata dalla Direttiva 97/49/CEE

Direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Gazzetta Ufficiale n. L 103 del 25/04/1979

*"Gli Stati membri adottata la direttiva dovranno comunicare alla Commissione le zone che intendono destinare a zone di protezione speciale."*

□ Direttiva 82/50/CEE

Direttiva 82/50/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1982, che modifica la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada fra gli Stati Membri.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 027 del 04/02/1982

*"Introduce alcune modifiche e precisazioni alla prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada fra gli Stati membri"*

□ Direttiva 85/337/CEE

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 175 del 05/07/1985

*"Si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante. La direttiva offre, altresì, le definizioni di progetto, committente, autorizzazione, autorità competente  
Stabilisce, inoltre, che la valutazione di impatto ambientale debba tenere presente gli effetti diretti e indiretti che un progetto può provocare sull'uomo, sulla flora, sulla fauna, sul suolo, sull'aria, sull'acqua, sul clima, sul paesaggio ecc."*

□ Direttiva 91/156/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442 CEE relativa i rifiuti (91/156/CEE).

Gazzetta Ufficiale CE n. L 027 del 30/01/1997

*"Modifica la Direttiva 75/442 CEE individuando gli obiettivi che gli stati membri devono raggiungere in materia di gestione dei rifiuti".*

□ Direttiva 91/271/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE).

Gazzetta Ufficiale CE n. L 135 del 30/05/1991

*"La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originarie da taluni settori industriali. Ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue. Recepita dal Dlgs n.152/99".*

□ Direttiva 91/676/CEE

Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 375 del 31/12/1991

*"Mira a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo Recepita dal Dlgs n.152/99".*

□ Direttiva 91/689/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi.

Gazzetta Ufficiale CE n L 377 del 31/12/1991

*"La presente direttiva, elaborata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi  
Contiene in allegato l'elenco dei rifiuti ritenuti pericolosi"*

□ Direttiva 92/43/CEE c.d. "habitat"

Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Gazzetta ufficiale CE n. L 206 del 22/07/1992

*"Scopo della direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Le misure adottate sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, e delle particolarità regionali e locali. Viene istituita una rete ecologica europea denominata "Natura 2000" volta a garantire il mantenimento o il ripristino degli habitat naturali".*

Articolo 6

Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

□ Direttiva 92/50/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 209 del 24/07/1992

*"La presente direttiva detta la definizione e l'ambito di applicazione delle procedure con cui si possono aggiudicare gli appalti pubblici; in particolare prevede tre modalità: le "procedure aperte", per talune tipologie di appalti, le "procedure ristrette" per altre tipologie e quelle "negoziate" per altre ancora. Ovviamente il ricorso all'una o all'altra procedura non è arbitrario, ma regolato dalla direttiva a seconda della tipologia di appalto e dell'importo complessivo dell'appalto".*

□ Direttiva 94/62/CEE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio".

Gazzetta Ufficiale CE n. L 365 del 31/12/1994

*"Prevede misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti".*

□ Direttiva 96/61/CE

Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 257 del 10/10/1996

*"Ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione rifiuti e da altre attività inquinanti.*

*Essa prevede misure intese a evitare e/o ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE".*

□ Direttiva 96/82/CE

Direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Gazzetta Ufficiale CE n. L10 01/14/1997

*"Scopo della presente direttiva è la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità".*

□ Direttiva 97/11/CE

Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 073 del 14/03/1997

*"Rispetto alla precedente tende ad omologare in maniera più incisiva le iniziative degli Stati Membri in materia".*

□ Direttiva 00/60/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Gazzetta Ufficiale CE n. L 327 del 22/12/2000

*"Scopo della direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee".*

## 2.5

### Comunicazioni

□ Comunicazione Commissione 97/C 209/03

Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità.

Gazzetta Ufficiale CE n. C 209 del 10/07/1997

*"Determina il 'modus operandi' delle P.A. che intendano vendere beni di loro proprietà."*

□ Comunicazione Commissione 98/C 533

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo su una strategia d'integrazione dell'ambiente nelle politiche dell'Unione europea.

*"Preso d'atto da parte del Consiglio europeo dell'accordo raggiunto a Kyoto in merito al protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Nella convenzione vi sono impegni significativi da parte di tutti i paesi industrializzati per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 5%.*

*Il Consiglio ritiene che questo risultato costituisca un primo passo che dovrà in futuro essere seguito da altri progressi.*

*Sottolinea, altresì, il proprio convincimento che le esigenze della protezione ambientale debbano essere integrate nelle politiche e nelle azioni della Comunità, allo scopo precipuo di promuovere lo sviluppo sostenibile".*

□ Comunicazione Commissione 2001/C 37/03

Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato per la tutela dell'ambiente-

*"Intervenuta a seguito del protocollo di Kyoto sullo sviluppo sostenibile, modifica la precedente disciplina sugli aiuti, ritenuta non più efficace, anche a causa degli atteggiamenti non proprio in linea con il Trattato, tenuti dagli Stati Membri, i quali spesso sono intervenuti, soprattutto nel settore dell'energia, con sgravi fiscali ed esenzioni".*

## 2.6

### Raccomandazioni della Commissione

□ Raccomandazione della Commissione 96/280/CE

Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE).

Gazzetta Ufficiale CE n. L 107 del 30/04/1996.

#### Articolo 1 Allegato - DEFINIZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI», sono definite come imprese:

- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi:

o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o

un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,

- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la «piccola impresa» è definita come un'impresa:

- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:

o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o

un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,

- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.

5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «PMI», «media impresa», «piccola impresa» o «microimpresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

*“Detta i parametri che definiscono la piccola media impresa di recente sostituita dalla raccomandazione 03/361/CE”.*

## 2.7

### Risoluzioni

#### □ Risoluzione 93/C 138/01

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile - Programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.

*“Gli Stati membri approvano la strategia del programma presentato dalla Commissione denominato “Verso uno sviluppo sostenibile”. Tale programma che fa propri i principi sanciti dalla Dichiarazione di Rio del 1992 nonché dell'Agenda 21”.*

## 2.8

### Decisioni

#### □ Decisione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea del 17 Giugno 1998

Con questa decisione nonché con le due precedenti del 8 dicembre 1997 e 11 maggio 1998 l'Unione Europea sottolineano l'esigenza di favorire con adeguate normative tecniche e fiscali la promozione in tutti gli Stati membri delle fonti rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale, dell'efficienza energetica.

#### □ Decisione (CE) 2000/2327 del 27 Luglio 2000 Nessun documento corrisponde agli estremi riportati.

#### □ Decisione (CE) 2003/375

Decisione della Commissione, del 21 maggio 2003, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu (TLD .eu) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1624].

Gazzetta Ufficiale n. L 128 del 24/05/2003

*“Relativa all'aiuto di Stato 181/02, aiuto relativo all'ingegneria finanziaria”.*

- ❑ Decisione (CE) 2004/883 del 23 Marzo 2004  
Nessun documento corrisponde agli estremi riportati.

## 2.9 Aiuti di Stato

- ❑ Aiuto di Stato 655/97  
Approvato il 2 luglio 1998 sg(98) D/5247 Durata indeterminata - (GUCE C236/8 del 28.07.1998) - Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni: Aiuto .655/97 approvato 11.03.1997; titolo: Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali; bilancio 350 Mrd di lit. it.-10 mld all'anno-; intensità dell'aiuto 10%-30%.  
Obiettivo: promuovere la ricerca industriale e precompetitiva.

- ❑ Aiuto di Stato 715/99  
Misure in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese - approvato dalla Commissione Ce il 07.08.2000 SG (2000) D/105754 - durata fino al 2006.

- ❑ Aiuto di Stato 13/00  
Misure di aiuto semiautomatiche in favore delle imprese localizzate nelle aree depresse e in favore delle piccole medie imprese" approvato il 28 marzo 2001 SG (2001) D/287309, durata fino al 31.12.02.

- ❑ Aiuto di Stato 343/01  
Aiuti alla ricerca e sviluppo. Obiettivo: Ricerca e sviluppo  
Fondamento giuridico: Modello di regolamento per la concessione delle agevolazioni nello specifico settore della ricerca, ai sensi della legge 598/94.  
Stanziamiento: 206582759,64 EUR per l'anno 2002 e 258228449,54 EUR per ciascun anno dal 2003 al 2006.  
Intensità o importo dell'aiuto: Intensità variabile in funzione dello stadio della ricerca e delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE.  
Durata: Fino al 31.12.2006.

- ❑ Aiuto di Stato N.414/01  
Aiuti alla ricerca industriale e precompetitiva. Approvato in data 15 gennaio 2002 SG (2002) /228151.

- ❑ Aiuto di Stato 424/01  
Ottimizzazione del sistema energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili - Decisione 254 del 15/11/2002.  
*"Scopo del regime é di incentivare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, del trattamento e recupero dei rifiuti, nonché la bonifica dei siti industriali inquinati".*

- ❑ Aiuto di Stato 535/01  
Aiuti per investimenti a finalità ambientale.  
*"Scopo del regime é di ridurre gli effetti negativi dell'attività delle imprese sull'ambiente e di promuovere un'utilizzazione più razionale delle risorse naturali, in particolare attraverso la riduzione del consumo di acqua, il riutilizzo degli scarti di produzione all'interno del ciclo produttivo la riduzione delle emissioni inquinanti e della produzione di rifiuti, attraverso l'adozione di tecnologie e processi produttivi innovativi.*

### 3. NORMATIVA NAZIONALE

#### 3.1 Articolo 9 della Costituzione

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

#### 3.2 Normativa di recepimento della Direttiva CEE 82/501 (c.d. Direttiva Seveso)

Comprende l'attuale normativa riguardante le industrie a rischio di incidente rilevante. Tale complesso di norme viene individuato sotto la dicitura Normativa di recepimento della “Legge o Direttiva Seveso”, come comunemente indicata la Direttiva 82/501/CEE, emanata sulla scorta del tristemente noto incidente della ICMESA di Seveso avvenuto nel 1976.

La normativa di riferimento in materia è in primo luogo la stessa Direttiva 82/501, quindi il DPR 175/88 che tale Direttiva ha recepito, successivi decreti ministeriali attuativi, alcuni decreti legge (peraltro poi decaduti) e la recente Legge n. 137/97 che riepiloga, modifica ed integra anche in maniera sostanziale tutto il coacervo della normativa, soprattutto i decreti emanati tra il 1989 e il 1996.

Da ultimo, è stata poi approvata a livello europeo la Direttiva n.82 del 1996, che ha aggiornato la 82/501.

Alcuni aspetti della normativa sono codificati anche dal D.Lgs. 626/94.

*“Sia la direttiva 82/501 che il DPR 175 offrono la definizione di incidente rilevante individuato in un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo che possono verificarsi a causa di attività industriali incontrollate.*

*Incidente rilevante in quanto dà luogo a un pericolo grave, immediato o differito, e per l'uomo, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente,*

*Negli allegati vengono poi definiti i tipi di impianti industriali a cui si applica la normativa, le sostanze considerate pericolose e i limiti oltre i quali la loro manipolazione costituisce un rischio rilevante.*

*Ovviamente è prevista una diversificazione degli obblighi a seconda del tipo di industria o di deposito”.*

#### 3.3 Leggi

##### □ L.183/87

(in Suppl. ordinario alla G. U. 13 maggio 1987 n.109) - Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

*“Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvale delle strutture e del personale specificatamente indicati”.*

##### □ L.183/89

(in Suppl. ordinario alla G. U. 25 maggio 1989 n.120) - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

*“Ha per scopo quello di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.*

Per il conseguimento delle finalità perseguite la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione.

A tal fine vengono individuate le funzioni di competenza della Regione alla quale spetta la gestione delle risorse d'acqua e di terra, previa delimitazione dei bacini idrografici di propria competenza.

In particolar modo la Regione:

- collabora per l'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale formulando altresì proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi a tali bacini.
- Elabora, adotta, approva e attua i piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché approva quelli di rilievo interregionale.
- Dispone la redazione e provvede all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale.
- Provvede, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni.
- Provvede, altresì, alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna.
- Attiva la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabilisce le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino.
- ·Predispone annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmette al Comitato nazionale per la difesa del suolo."

#### □ L.394/91

(in Suppl. ordinario alla G.. U. 13 dicembre 1991 n.292). -- Legge quadro sulle aree protette.

*"La legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, disponendo che per la tutela e la gestione delle aree, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali attuano forme di cooperazione.*

*Classifica le aree in parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali ed istituisce un comitato ad hoc E' altresì la legge istitutiva del Comitato per le aree naturali protette".*

#### □ L. 488/92

(G.U. 21 dicembre n.299) – Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992 n.415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986 n.64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive.

*"La legge n.64/86 "disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno prevede le modalità e gli importi degli stanziamenti in favore delle aree del Sud, nonché i settori beneficiari degli interventi.*

*Il decreto legge 415/92 ha apportato alla suindicata legge una serie di modifiche poi recepite ed ulteriormente modificate dalla legge n.488/92. In particolare il comma 5 dell'art. 1 del D.L., come convertito e modificato dalla legge n.488/92, stabilisce: ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale."*

A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agenzia tuttavia soppressa dal 1 maggio 1993 in virtù dell'art. 2 della L.488/92, n.d.r.) provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE,

entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1 marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore”.

□ L.36/94 (c.d Legge Galli) e s.m.i.

(in Suppl. ordinario n. 11, alla G.U. 19 gennaio 1994 n.14). -- Disposizioni in materia di risorse idriche.

*“Disciplina la tutela e l'uso delle risorse idriche partendo dal principio generale della “pubblicità” delle acque e del loro utilizzo secondo criteri di solidarietà, anche verso le generazioni future.*

*La legge individua, inoltre le modalità di gestione del servizio idrico da parte di soggetti gestori, sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO): ai sensi dell'art. 11, i rapporti tra soggetti gestori e gli enti pubblici territoriali interessati sono disciplinati da un'apposita convenzione tipo adottata dalla Regione. Numerose gli interventi successivi a modificazione del testo. Sostanziali modifiche sono state apportate dal dlgs 152/99, dalla legge 209/02 e dall'intervento della Corte Costituzionale che con sentenza 24 novembre - 7 dicembre 1994, n. 412”.*

Articolo 17- Opere e interventi per il trasferimento di acqua.

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la gestione degli interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.
6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti.

□ L.598/94

(G.U. 29 ottobre 1994, n. 254). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.

Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29-10-1994

*"Con Decreto Dirigenziale del 25.02.02 n. 789 la Regione toscana ha stabilito che possono accedere alle agevolazioni previste dalla L. 598/94 le piccole e medie imprese industriali ed artigiane che effettuino investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi su finanziamenti bancari di importo fino al 70% del programma di investimenti. Il tasso di contribuzione è pari al 50% del tasso di riferimento per le piccole imprese, e al 23% del suddetto tasso di riferimento per le medie imprese. Tale percentuale può essere incrementata per le imprese che realizzano investimenti nelle aree di cui all'art. 87.3.c) del Trattato di Roma. Le domande di agevolazione vengono presentate alla banca o alla società di leasing cui l'impresa si rivolge, le quali a loro volta le inoltrano a Mediocredito Centrale S.p.A."*

□ L.341/95 - modificata dall'art.8 L.266/97

(G.U. 18 agosto n.192) -Conversione in legge con modificazioni del D.L. 23 giugno 1995 n.244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 giugno 1995 n.244

□ L.140/97

(G.U. 29 maggio n.123)- Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 28 marzo 1997 n.79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.

*"Prevede, tra l'altro, misure a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali"*

□ L.266/97

(G.U. 11 agosto 1997 n.186)-Interventi urgenti per l'economia

*"Si riporta il testo dell'art.8 di modifica dell'art. 1 della legge 341/95 di conversione con modificazioni del D.L. 244/95).*

Articolo 8 Incentivi automatici

Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'intensità dell'aiuto concedibile e' ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;

b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;

c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;

d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti e' elevato fino a un massimo di trenta mesi;

e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibile tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.

3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alla agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del ministro delle Finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.

4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilita' previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite le seguenti: ", dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (Cee) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni".

*"Le finalita' della legge 341/95 art.1 e della legge 266/97 art.8, comma 2, sono quelle di favorire gli investimenti delle imprese estrattive, manifatturiere, produttrici di energia, di costruzioni, di telecomunicazioni e di servizi, per l'acquisizione di macchinari ed impianti volti a migliorare il livello tecnologico dell'apparato produttivo, nonche' per l'acquisizione di un marchio di qualita' del prodotto e la certificazione del processo produttivo, mediante la concessione di incentivi automatici di natura fiscale".*

□ L.144/99

( G.U. Suppl. Ordinario n.111 del 1999) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", corredato delle relative note.

*" E' , tra il resto, la legge istitutiva dei Nurv".*

Articolo 45 comma 25 - Modifica il comma 2, art. 4, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469.

All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali". Al fine di assicurare il completamento del trasferimento alle regioni di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:

a) il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, e di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora non abbia presentato do. manda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, puo' permanere nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non concorre alla determinazione del contingente numerico su cui viene definita la ripartizione;

b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, e' trasferito alle regioni e alle province anche in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle regioni e alle province le relative risorse finanziarie corrispondenti alle spese sostenute dallo Stato per emolumenti fissi e trattamenti accessori determinati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998.

### 3.4

#### Decreti Legislativi

□ DLgs 626/94

Decreto legislativo 19 settembre 1994 (G.U. 12 novembre 1994 n.265. Suppl. ordinario n.141) Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

*"Il Decreto Legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, in tutti i settori di attività privati o pubblici. Oltre all'adozione di una serie di misure e criteri generali validi in ogni ambiente di lavoro, si stabiliscono, quindi, obblighi specifici e tassativi e forme di controlli per tutti i soggetti interessati (datore di lavoro, lavoratore, progettisti ecc.)".*

□ DLgs 22/97 - come modificato del DLgs 389/97

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.(in Suppl. ordinario n.33, alla G. U.15 febbraio 1997 n.38).- Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (c.d. Decreto Ronchi modificato DLgs 389/97 c.d. Decreto Ronchi bis e da ultimo dalla Legge 15 dicembre 2004, pubblicata su GU n. 302 del 27 dicembre 2004)

*"Il presente decreto, disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, demandando alla regione la potestà legislativa in materia, nel rispetto dei principi fissati dalla presente normativa che quindi costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione. Gli obiettivi che il Decreto legislativo si prepone sono quello di ridurre la produzione dei rifiuti, il loro impatto sull'ambiente e la massimizzazione del recupero e del riciclaggio.*

*I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente".*

□ DLgs 146/97

Decreto legislativo 16 aprile 1997 n.146 (in G.U. 9 giugno n.132) Attuazione della delega conferita dall'art.2 comma 24 della legge 8 agosto 1995 n. 335 in materia di previdenza agricola.

*"L'articolo 2, comma 24, L. n.335/95 "riforma del sistema pensionistico" così recita:*

1. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate; (1)

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento (CEE)n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988; (2)

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.

NOTE: (1) L'art.7 comma 2 prevedeva n. 4 fasce di reddito ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

(2) Il regolamento 2058/88 oggi non è più in vigore.

□ DLgs 469/97

Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469(G. U. 8 gennaio 1998, n. 5). - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59".

*"Attua il dettato dell'art.1 della legge Bassanini n.59/97 conferendo alle regioni e agli enti locali, sulla base del principio della sussidiarietà, funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.*

*Compiti dello Stato rimangono quelli relativi alla vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea.*

*Rimangono, altresì, allo Stato le funzioni relative a procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero, alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale.*

*Di competenza statale anche la conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro e raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.*

## CAPO II SERVIZI REGIONALI PER L'IMPIEGO

### Articolo 4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1. L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali (come modificato dal comma 25 art. 45 L.144/99).

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.

#### □ DLgs 114/98

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (G.U. 24 aprile 1998 n.95)

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

*"Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale"*

Articolo 23-(erroneamente 13) Centri di assistenza tecnica

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

□ DLgs.152/99 - come modificato dal DLgs 258/00

Decreto legislativo 11 maggio 1999 (Suppl. ordinario n. 172 alla G.u. 20 ottobre 2000 n.246)- Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole."

*"Il presente decreto legislativo detta la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo l'obiettivo primario sia di combattere l'inquinamento esistente sia di prevenirlo. A tal fine individua le priorità e gli strumenti per raggiungere tali obiettivi".*

Articolo 44 - Piani di tutela delle acque

1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4.

2. Entro il 31 dicembre 2001 le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le Province e le autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le Regioni, sentite le Province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti Autorità di bacino.

3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

5. Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le Autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato dalle Regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

6. Per i bacini regionali le Regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

□ DLgs 334/99

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (G.U. 28 settembre 1999 n.228

Attuazione della direttiva 98/62/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

*"Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose espressamente elencate."*

Articolo 5 - Obblighi generali del gestore

1. Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I oltre a quanto previsto al comma 1, è altresì tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.

3. Il gestore negli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3 dell'allegato B e, per le sostanze e categorie elencate nell'allegato I, in quantità inferiori ai valori di soglia ivi riportati, deve:

a) presentare una relazione, redatta, fino all'adozione del decreto previsto all'articolo 8, comma 4, secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 21 aprile 1989, contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, così come previsto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998, nonché la scheda di informazione di cui all'allegato V. La relazione e la scheda sono presentate alla regione territorialmente competente e al prefetto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e aggiornate ogni cinque anni;

b) predisporre il piano di emergenza interno con le modalità e i contenuti minimi previsti dall'articolo 11.

*"l'art. 5 commi 2 e 3 danno attuazione ai principi contenuti nel Dlgs 626/94).*

Articolo 6 - Notifica

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini:

a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.

2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli affetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
- b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
- c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
- d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
- e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito
- f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in articolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, parte 1, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie.

4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito ovvero, in caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativo della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, il gestore informa immediatamente il Ministero dell'ambiente, la regione, la provincia, il Comitato, il comune, il prefetto e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio.

5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V.

6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

#### Articolo 8 - Rapporto di sicurezza

Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'articolo 7, comma 1 è parte integrante, deve evidenziare che:

- a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
- b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il Funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6., anche le misure complementari ivi previste;
- d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.

3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di cui sicurezza nonché della relazione

prevista all'articolo 5, comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.

5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza.

6 Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente preposta alla valutazione dello stesso così come previsto all'articolo 21, entro i seguenti termini:

- a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attività;
- b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) per gli stabilimenti preesistenti, noti soggetti alle disposizioni del citato, decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) in occasione del riesame periodico di cui il comma 7, lettere a) e b).

7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:

- a) almeno ogni cinque anni;
- b) nei casi previsti dall'articolo 10;
- c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste all'articolo 15, comma 2.

8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica dello stesso.

9. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 22, comma 2, il gestore predisponde una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla regione- territorialmente competente ai fini dell'accessibilità al pubblico.

10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore comprova che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte nello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in conformità ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone comunicazione alle autorità destinatarie del Rapporto di sicurezza.

11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della limitazione delle informazioni.

□ DLgs 297/02 (D.P.R. riferimento errato)

(Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2003) Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

*"Di modifica al precedente dlgs 181/2000, fissa i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata".*

### 3.5

#### Decreti del Presidente della Repubblica

##### □ D.P.R. 18 Luglio 1995

Atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.

##### □ D.P.R. 12 Aprile 1996

(G. U. 7 settembre 1996 , n. 210)-- Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

*“La norma prevede che la procedura di valutazione di impatto ambientale debba assicurare che i progetti considerino gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, e pertanto ciascun progetto sarà valutato anche sotto tale profilo.”*

(art. 40 comma 1° l.n.146/94).

#### Articolo 40 — Valutazione di impatto ambientale. Procedimenti integrati

1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.

2. Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzativi, si procede alla unificazione e all'integrazione dei relativi procedimenti secondo le modalità definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

### 3.6

#### Decreti Ministeriali

##### □ D.M. 471/99

(Suppl. ordinario n.218 G. U.n. 293 del 15-12-1999).

Ministero dell'Ambiente-Decreto Ministeriale 25 Ottobre 1999, N.471.

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

*“Stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.*

*In particolar modo disciplina i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.*

*Detta le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni, i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.*

*Stabilisce, inoltre, i criteri per la redazione dei progetti di messa in sicurezza e quelli per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere”.*

### 3.7

#### Delibere CIPE

##### □ Delibera CIPE 36/02

(G.U. n.167 del 18/07/2002) Riparto risorse aree depresse 2000-2004", pubblicata sulla G.U. n.167 del 18/07/2002.

*"Adottata dal CIPE anche in attuazione del disposto dell'art.73 della Legge finanziaria 2002, attribuisce, a fronte delle risorse disponibili, un importo pari a € 139.446.000,00 al Dipartimento della Funzione Pubblica per la realizzazione di progetti nelle aree del Mezzogiorno mirati a rendere più efficiente l'azione della Pubblica Amministrazione nelle aree depresse, a rafforzarne le strutture tecniche ed operative."*

##### □ Delibera CIPE 17 (erroneamente 37) /03

Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61)".

*"Attribuisce l'importo complessivo di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005 al finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 nelle aree sottoutilizzate".*

### 3.8

#### Altro

##### □ Patto per l'energia e l'ambiente

Stipulato a Roma nel mese di novembre 1998 tra le rappresentanze delle istituzioni, delle forze economiche e sociali, dell'associazionismo ambientalista e dei consumatori.

Il Patto impegna i soggetti firmatari a perseguire una serie di indirizzi e a raggiungere determinati obiettivi quali, per esempio, l' incentivazione della innovazione e della ricerca tecnologica finalizzata in particolare alle piccole e medie imprese ed all'artigianato; il miglioramento della qualità dei processi produttivi e dei servizi per gli utilizzatori finali; un maggiore sviluppo ed internazionalizzazione dell'industria energetica, stabilità e contenimento dei prezzi dell'energia, ecc.

##### □ Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.03

(G.U. 8 maggio 2003 n.105) Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

*"Approva i criteri per l'individuazione delle zone sismiche demandando alle Regioni l'individuazione, la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche".*

## 4. NORMATIVA REGIONALE

### 4.1 Leggi Regionali

#### □ L.R. 5/95

Norme per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 6 del 20.1.1995

*“Questa legge è volta ad orientare l’azione dei poteri pubblici e dei privati verso uno sviluppo sostenibile del territorio toscano, inteso come sviluppo che assicuri uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e che salvaguardi i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio.*

*Le risorse del territorio vengono distinte in naturali quali l’aria, l’acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora, e in essenziali quali –oltre le risorse naturali- le città e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio; i documenti materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici.*

*L’azione pubblica della Regione, delle Province e dei Comuni deve essere svolta in maniera ‘concertata’ avvalendosi per questo degli strumenti giuridici offerti dalle leggi dello Stato oltre che da quelli specifici della presente legge.”)*

Articolo 4 - Sistema informativo territoriale

1. La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati partecipano alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale SIT.

2. Il SIT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

3. Sono compiti del SIT:

a) l’organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio, articolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, della georeferenziazione, della certificazione e finalizzazione, della diffusione, conservazione e aggiornamento;

b) la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell’elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori;

c) la registrazione degli effetti indotti dall’applicazione delle normative e dalle azioni di trasformazione del territorio.

4. Il SIT e’ accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione nei modi previsti, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.

5. Alla costituzione e alla disciplina del SIT si provvede, anche con atti successivi, entro un anno, d’intesa con le Province e i Comuni, nel quadro degli adempimenti previsti dallo Statuto regionale per garantire la disponibilità dei dati informativi.

#### □ L.R. 14/95

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 13 del 9.2.1995.

*“Disciplina le procedure di finanziamento della regione in materia di attività culturali.”*

#### □ L.R. 76/96

Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi.

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 48 del 12.9.1996.

*“Disciplina gli accordi di programma e le conferenze dei servizi promossi dalla Regione, o dagli enti locali con la partecipazione della Regione.*

*Disciplina, altresì, la partecipazione della Regione ad accordi di programma e conferenze dei servizi promossi da altre amministrazioni pubbliche.*

*Gli accordi di programma vengono definiti quali strumenti generali di tipo consensuale per la realizzazione dei principi di economicità ed efficacia e per la semplificazione dell'azione amministrativa".*

□ L.R. 28/97

Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo.

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n 18 del 21.4.1997 Parte Prima.

*"La presente legge disciplina le attività di promozione economica realizzate dalla Regione nei settori indicati, definendo le loro finalità ed i loro contenuti; stabilendo le procedure di programmazione delle predette attività; prevedendo, altresì, le procedure amministrative relative alla realizzazione di tali attività e coordinando le attività realizzate dalla Regione con quelle degli altri soggetti pubblici".*

□ L.R. 25/98 s.m.i.

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 19 del 28.5.1998.

91/156/CEE-Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (gazzetta ufficiale n. L 078 del 26/03/1991).

91/689/CEE-Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1991).

94/62/CEE-Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1994).

*"Da attuazione della normativa comunitaria richiamata nel titolo, detta norme in materia di gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia oltre ad interventi per la bonifica ed il conseguente ripristino ambientale dei siti inquinati".*

□ L.R. 79/98

Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale.

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 37 del 12.11.1998.

*"Disciplina, alla luce della normativa comunitaria sotto richiamata e in conformità con gli indirizzi di cui al D.P.R. 12-4-1996 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attuazione dell'art. 40, comma 1 della L. 22-2-1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"-, i contenuti e le procedure per la valutazione di impatto ambientale, relativa a progetti per la realizzazione di opere, impianti e altri interventi di competenza regionale, nel rispetto di una politica territoriale, socio-economica e ambientale che garantisca lo sviluppo sostenibile".*

□ L.R. 35/00

Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 13 del 30.3.2000.

*"La presente legge disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile, mediante la valorizzazione delle risorse endogene regionali, del sistema delle imprese, delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali, dei fattori di competitività regionale.*

*La legge prevede, inoltre che la regione si doti di un piano regionale dello sviluppo economico (P.R.S.E.) che definisca gli strumenti di intervento, le modalità di attuazione e le procedure a sostegno dell'economia regionale".*

□ L.R. 56/00

Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49.

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 17 del 17.4.2000.

*"Con la presente legge la Regione si impegna a riconoscere e tutelare le c.d. "biodiversità" prevedendo particolari forme di tutela per le specie di fauna protetta".*

□ L.R. 61/03

Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale).

Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana -n. 1 del 31.12.2003.

□ L.R. 1/04

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 30.1.2004.

*"La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale; promuove lo sviluppo della società dell'informazione e si adopera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale".*

## 4.2

### Deliberazioni del Consiglio Regionale

□ Deliberazione C.R. 88/98

L.R. 4/95, art. 5 - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Approvazione 1° stralcio relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati (BURT n. 18, parte prima, del 20.05.98)

*"Il Piano regionale è articolato in tre parti tematiche, una riferita ai Rifiuti Urbani e assimilati, l'altra ai rifiuti speciali anche pericolosi, e l'altra agli interventi di bonifica.*

*Questo Piano riguarda la prima parte tematica, per le altre parti sono stati disposti piani successivi "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati".*

□ Deliberazione C.R. 384/99

L.R. 25/98 art 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate". (BURT n. 29, suppl. straord, del 01.03.00).

*"Ai sensi della L.R. 25/98, la Regione ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate" in conformità a quanto previsto all'art. 22 del DLgs 22/97 ed all'art. 9 della LR 25/98"*

NOTE: l'art.22 DLgs 22/97 e s.m.i. detta le disposizioni cui le Regioni devono uniformarsi nella predisposizione dei piani regionali per la gestione dei rifiuti -redazione dei Piani  
L'art. 9 della L.R. stabilisce in ottemperanza all'art. 2 sopra richiamato il contenuto dei Piani Regionali.

❑ Deliberazione C.R. 385/99

L.R. 25/98 art. 9 comma 1 "Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi". (BU n. 30, suppl. straord., del 01.03.00).

*"Viene approvato ai sensi dell'art. 10 comma 1 della LR 25/98 il "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi" in conformità a quanto previsto all'art. 22 del DLgs 22/97 ed all'art. 9 della LR 25/98 elaborato a seguito delle osservazioni presentate dalla Giunta Regionale con DGRT n. 320 del 29.03.99".*

NOTE: l'art.22 DLgs 22/97 e s.m.i. detta le disposizioni cui le Regioni devono uniformarsi nella predisposizione dei piani regionali per la gestione dei rifiuti - redazione dei Piani.  
L'art. 9 della L.R. stabilisce in ottemperanza all'art. 2 sopra richiamato il contenuto dei Piani Regionali.

❑ Deliberazione C.R. 1/00

Regolamento di attuazione del T.U- delle L.R. in materia di turismo. (Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42).

*"Abrogato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 Aprile 2001 n.18/R"Piano energetico regionale".*

❑ Deliberazione C.R. 176/00

Programma regionale per le aree protette 2000-2003 - Approvazione. (BU n. 35, parte seconda, del 30.08.00).

❑ Deliberazione C.R. .283/00

Piano regionale dello sviluppo economico 2001-2005.

*"In attuazione delle LL.RR. n.49/99, 87/98 e 35/00 si determinano con il presente piano le linee di intervento a favore delle attività produttive per concorrere al raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati dal Piano Regionale di Sviluppo 2001-2005".*

❑ Deliberazione C.R. 29/04

Piano regionale di azione Ambientale (PRAA) 2004-2006 .

*"Con questo documento la Regione toscana mira ad orientare i comportamenti della popolazione e delle imprese verso l'ecoeficienza. Il documento recepisce gli indirizzi dei piani approvati a livello nazionale, europeo ed internazionale e prevede una vasta gamma di strumenti azioni e sostegni finanziari.*

#### 4.3

#### Delibere della Giunta Regionale

❑ Delibera G.R. 464/98

Graduatoria degli interventi ammissibili con riferimento al Docup ob. 2 1997-1999.

❑ Delibera G.R. 44/01

L. 17.05.1999 n. 144, Art.1 - Istituzione e costituzione del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nurv).

*"In ottemperanza dell'art. 1 della legge 144/1999 viene istituito il nucleo unificato regionale di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici; La delibera è stata successivamente integrata dalle seguenti: delibera G.R. 303/0; delibera G.R. 678/0; delibera G.R. 244/02, delibera G.R. 847/02; delibera G.R. 333/03".*

#### 4.4

##### Decisioni della Giunta Regionale

❑ Decisione G.R. 33/96 - Decisione G.R. 33/98 (erroneamente delibere)  
Decisioni della G.R. relative alla gestione dell'informazione e della documentazione riguardante i Programmi Comunitari FERS mediante un sistema articolato, trasparente e codificato.

Le decisioni, oltre a definire compiti e responsabilità specifiche dei Funzionari coinvolti nella gestione dei DOCUP, dettano direttive specifiche per l'organizzazione, la collazione e l'archiviazione della documentazione prodotta dall'Autorità responsabile, dai Beneficiari finali ed ultimi nell'ambito di ogni singolo progetto.

❑ Decisione G.R. 15/03

Piano regionale di azione ambientale - Iniziative per la messa in opera.

❑ Decisione G.R. 24/03

Adozione del Piano di Tutela delle Acque della Toscana ai sensi del D.Lgs. 152/99 e della direttiva quadro 2000/60/CE, ai fini dell'attivazione delle fasi di concertazione.

#### 4.5

##### Decreti dei Dirigenti Regionali

❑ Decreto Dirigenziale 519/03

Bando ed evidenza pubblica "Parco Progetti" in materie di gestione rifiuti ed interventi di bonifica - Approvazioni allegati.